

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3754 del 24/07/2023
Oggetto	FE17A0024 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO IN LOCALITA' ZERBINATE NEL COMUNE DI BONDENO (FE) - RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3869 del 20/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO BIANCHINI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO BIANCHINI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0024
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO IN LOCALITA' ZERBINATE NEL
COMUNE DI BONDENO (FE)
RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA S.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- la Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR) è titolare di concessione di derivazione rilasciata con determinazione n. DET-AMB-2020-1470 del 30/03/2020 per il prelievo di acque sotterranee ad uso zootecnico con una portata massima di 1,5 l/s ed un volume di 4.800 mc/anno;
- la concessione di cui sopra è funzionale a soddisfare i fabbisogni idrici dell'allevamento zootecnico sito in località Zerbinato nel Comune di Bondeno (FE);
- con nota acquisita da questo servizio al prot. n. PG/2021/52643 del 6/04/2021, la Società Agricola Biopig Italia ha presentato domanda di attivazione della procedura di VIA/PAUR, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018, relativa al progetto di ampliamento di un insediamento zootecnico esistente e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto in località Zerbinato Via Argine Vela 471 nel Comune di Bondeno (FE), finalizzata ad acquisire tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in questione;
- nell'ambito del procedimento di cui sopra è stata presentata domanda di variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del RR 41/2001, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2021/48417 del 29/03/2021;
- con nota prot. n. PG/2022/167616 del 12/10/2022 questo Servizio ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi della LR 4/2018 relativa al procedimento di VIA/PAUR attivato su istanza della Società Agricola Biopig Italia, riunitasi in prima seduta in data 27/10/2022;

DATO ATTO CHE:

- la domanda di variante sostanziale in esame, che prevede un aumento dei volumi di prelievo annui rispetto alla concessione vigente, è assoggettata alla procedura di concessione di derivazione ordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1 del RR 41/2001;

- sono state versate le spese istruttorie per un importo di 323 €, ai sensi della DGR 65/2015;
- alla Conferenza di Servizi indetta per il rilascio del provvedimento di VIA/PAUR sono stati convocati la Provincia di Ferrara e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al fine di acquisire i pareri previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- il parere della Provincia di Ferrara, che non si è espressa nel merito in ambito di Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell'art. 17-bis della L 241/90 e s.m.i.;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame con nota prot. n. 16349 del 25/10/2022, acquisito agli atti d'Ufficio;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente alle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;
- ai sensi dell'art. 10 del RR 41/2001 la domanda di concessione in esame è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 205 in data 7/07/2021 e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- la domanda di variante prevede un aumento dei prelievi dal pozzo realizzato nel novembre 2019 in Via Argine Vela 471, località Zerbinato, nel Comune di Bondeno (FE) finalizzato alla realizzazione del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo ivi presente;
- l'intervento di ampliamento prevede un incremento del numero di capi allevati, dagli attuali 1974 a 12.000;
- per tale scopo viene richiesto un aumento del volume di prelievo da 4.800 a 26.000 mc/anno, mantenendo invariata la portata istantanea di 1,5 l/s;
- nella nuova configurazione il pozzo verrà azionato per 365 giorni/anno per una durata di circa 13 ore/giorno, corrispondenti ad un prelievo medio di circa 71 mc/giorno;
- gli usi della risorsa (zootecnico, igienico e assimilati e antincendio) sono invariati rispetto alla precedente concessione;
- l'acquifero sfruttato corrisponde al complesso acquifero A1-I secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara" (Provincia di Ferrara, RER, Università di Ferrara 2007);
- in base allo studio citato l'acquifero in questione è caratterizzato da ricarica diretta dal fiume Po, fatto che consente di mantenere una notevole potenzialità idrica oltre a discrete caratteristiche idro-geochimiche;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi “lieve” (portata inferiore a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “media”;
- che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;
- che in presenza di criticità media vadano previste, per il principio di precauzione, clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili;

VERIFICATO INOLTRE che i quantitativi richiesti sono conformi ai criteri contenuti nella DGR n. 1195/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

ACCERTATO che la derivazione in progetto:

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- non è ubicata all'interno di parco o di area protetta, né ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso richieste, invariate rispetto alla precedente concessione, sono ascrivibili all'uso promiscuo agricolo di cui alla DGR 994/2006 (applicabile agli utilizzi zootecnici ed igienico e assimilati), e all'uso antincendio di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il concessionario è tenuto a corrispondere un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi previsti dalla presente concessione per un importo pari a ad una annualità del canone, ai sensi della LR 3/1999;
- nel caso in esame il concessionario, che ha già versato un deposito pari a € 329,78, è tenuto a corrispondere una integrazione al deposito cauzionale in relazione all'aggiornamento del canone di concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della presente variante alla concessione di derivazione FE17A0024, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- che ai sensi della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino del Po, dato lo stato di criticità media dell'area di progetto, la concessione venga rilasciata per un periodo di 5 anni al fine di consentire una verifica degli effetti della derivazione a tale orizzonte temporale ed una eventuale revisione dei volumi concessi;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 17/07/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/123070 del 17/07/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/123070 del 17/07/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA 01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico, igienico ed assimilati ed antincendio FE17A0024;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Zerbinate, nei terreni di proprietà del richiedente distinti catastalmente al Foglio n. 5, mappale n. 105 del Catasto Fabbricati del Comune di Bondeno ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=684618, Y=980689;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 1,5 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 26.000 mc;
- d) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- e) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto contenente le condizioni e le prescrizioni a cui è assoggettata la realizzazione del nuovo pozzo e l'esercizio della derivazione;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà essere presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- g) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 salvo provvedimenti di decadenza o revoca da parte dell'Amministrazione concedente adottati ai sensi degli artt. 32 e 33 del RR 41/2001; in

tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

- h) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- i) di stabilire che il canone di concessione per l'annualità 2023 è pari a € 379,80, somma che è stata versata in data 23/03/2023 tramite sistema PagoPA;
- j) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione al deposito cauzionale pari a € 50,02 mediante versamento effettuato in data 17/07/2023 con sistema PagoPA; il deposito cauzionale complessivo, per un importo di € 379,80, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- k) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- m) di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a 200,00 €;
- n) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- o) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- q) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

PER LA RESPONSABILE

F.to Ing. Marco Bianchini

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico, igienico ed assimilati e antincendio in località Zerbinato nel Comune di Bondeno (FE), richiesta dalla Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi e C. (C.F./P.IVA 01727030387) con sede legale in Via Marzabotto n. 1 nel Comune di Nogara (VR), Procedimento cod. n. FE17A0024.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 1,5 l/s** e per un **volume massimo annuo di 26.000 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per uso promiscuo agricolo (zootecnico ed igienico ed assimilati) ed antincendio.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Zerbinato, Via Argine Vela 471, nel Comune di Bondeno (FE), su terreni censiti al Foglio 5, Mappale 105 del Catasto Fabbricati comunale ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=684618, Y=980689.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 28 m
- diametro tubazione 125 mm
- materiale PVC
- tratto filtrato da – 18 a – 26 m
- pompa sommersa Calpeda 4SDF 46/10EC
- potenza pompa 0,75 kW
- portata massima 1,5 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto interrato

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore installato per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione verrà sottoposta a verifica in occasione della scadenza fissata al 31/12/2027. In tale occasione verrà verificata la congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po e potranno essere rivisti i quantitativi idrici concessi.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

In corrispondenza ai singoli punti di utilizzo dei servizi igienici dovranno essere affissi appositi avvisi monitori di acqua non potabile.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0024**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della presente concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad

esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.